

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

1. Premessa

L'adozione del programma triennale dei fabbisogni di personale è prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ("Organizzazione degli uffici e fabbisogni di del personale"), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 57 del 2017, "allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini".

Tale disposizione si collega alle indicazioni contenute nell'art. 35, comma, 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale stabilisce che "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4".

Il programma triennale dei fabbisogni di personale illustra le principali scelte organizzative e gestionali dell'Ente nel triennio di riferimento, tenendo conto degli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo scenario in cui l'Ente si troverà ad operare.

Il programma, pertanto, è impostato sulla base delle risorse e dei profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Il Programma triennale dei fabbisogni, inoltre, è aggiornato annualmente per consentire il costante monitoraggio del triennio successivo e l'adeguamento delle esigenze organizzative a fronte dell'evoluzione dei fabbisogni di personale dell'Ente nell'arco del triennio, tenuto conto sia delle risorse disponibili sia degli impatti di carattere economico correlati.

2. Metodologia di lavoro

Il Programma di fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026 è stato elaborato tenendo conto degli obiettivi strategici dell'Ente e delle funzioni allo stesso ex lege attribuite.

La legge n. 247/2012 (nuova legge professionale forense) ha, infatti, assegnato ulteriori compiti e prerogative al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, consolidando le funzioni già previste quali la tenuta di albi, elenchi e registri; la vigilanza sul tirocinio forense; l'intenzione e la promozione di eventi formativi, nonché il controllo relativo all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua; la vigilanza sulla condotta gli scritti; la funzione di opinamento delle parcelle; la funzione conciliativa tra gli scritti o tra avvocati e clienti in dipendenza dell'esercizio professionale; la possibilità di costituire unioni regionali o interregionali, ecc. (cfr. art. 29 L.P.F.).

Per quanto concerne le funzioni aggiuntive numerose risultano le novità introdotte.

In primo luogo, in materia di tirocinio forense, è stato previsto che gli Ordini provvedano ad istituire ed organizzare Scuole Forensi in conformità al disposto dell'articolo 43, con la finalità di favorire iniziative per rendere più proficuo il periodo di formazione, ora ridotto a 18 mesi e consentire al tirocinante di acquisire maggiori conoscenze e competenze.

È stata prevista la promozione e l'organizzazione di corsi e scuole per l'acquisizione del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9, di intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. In correlazione a tali prerogative si pone, altresì, la disposizione di cui all'art. 40

L.P.F. che consente agli Ordini circondariali di stipulare convenzioni con le Università per disciplinare i rapporti reciproci.

In relazione ai compiti di vigilanza, conformemente alla mutata struttura degli organi del procedimento disciplinare, il Consiglio dovrà procedere a trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina, cui spetta il potere disciplinare ex art. 50 L.P.F., le notizie relative a presunte violazioni di norme deontologiche commesse dagli iscritti; si prevede allo stesso tempo che il Consiglio elegga i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina in conformità alle disposizioni normative dettate dalla citata legge.

Altra novità prevista dalla legge professionale riformata riguarda il compito dell'Ordine di verificare la continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale; siffatta funzione si ricollega necessariamente alla disposizione di cui all'art. 21 L.P.F. che prevede che detti requisiti risultino indispensabili ai fini della permanenza dell'iscrizione all'albo. All'uopo il Consiglio dell'Ordine effettua le verifiche necessarie con cadenza almeno triennale, anche richiedendo informazioni all'Ente previdenziale ed eseguendo una revisione periodica degli albi.

Tra le innovazioni più significative vi è quella prevista dall'art. 29, lett. n), L.P.F.) che accorda al Consiglio dell'Ordine la facoltà di costituire camere arbitrali e di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, per contenere i costi di un eventuale procedimento giudiziario ed incentivare nel contempo meccanismi di deflazione del contenzioso giudiziale.

Rafforza il principio di autonomia dell'Ordine la possibilità ex art. 29, lett. p), L.P.F.) di costituire o aderire ad Unioni regionali ed interregionali tra Ordini, con funzioni di interlocuzione con le Regioni, Enti locali e con le Università, se previsto dallo statuto, che approvato dall'Unione deve essere comunicato al Consiglio Nazionale Forense.

Alla medesima ratio risponde la previsione di aderire ad associazioni e fondazioni che abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti, nonché l'attribuzione di verifiche circa la continuità, effettività e prevalenza dell'esercizio professionale, con conseguente revisione periodica degli Albi.

Tra le prerogative più rilevanti si ricorda quella tesa a garantire l'attuazione del principio di cui all'art. 51 Cost. anche nella professione forense, con riferimento specifico alla necessità di garantire pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alla professione e nell'esercizio della medesima, anche con riferimento alle cariche elettive per le quali è prevista la necessità di assicurare l'equilibrio tra i generi.

La determinazione dell'entità del contributo è affidata al Consiglio, così da garantire il pareggio di bilancio. Per quanto concerne la riscossione del contributo annuale, unitamente ai contributi dovuti al Consiglio Nazionale Forense, è prevista l'iscrizione a ruolo, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette (D.P.R. n. 858/1963).

Si rafforza, infine, l'autonomia gestionale e finanziaria dell'Ente mediante la previsione che consente di sospendere i professionisti che non provvedano al versamento del contributo annuale, con specifico provvedimento.

Partendo dallo scenario sopra sintetizzato, tenendo conto della attuale dotazione organica, è stata

quindi elaborata la seguente previsione del fabbisogno triennale di personale.

3. Dotazione organica attuale

Ad oggi, il personale in servizio presso l'Ordine è costituito dalle seguenti 2 (due) unità:

- Sig.ra Roberta Del Grosso, Assistente (ex area B posizione economica B3), full-time a tempo indeterminato;
- Sig.ra Veronica Fusella, Assistente (ex area B posizione economica B1), full-time a tempo indeterminato;

<u>Area</u>	<u>Profilo professionale</u>	<u>Dotazione organica</u>	<u>Rapporto di lavoro</u>	<u>Posti vacanti</u>
B	Assistente (ex POS. B3)	1	Full-time	0
B	Assistente (ex POS. B1)	1	Full-time	0
Totali		2		0

4. Dotazione organica previsionale

Premesso che:

- non risulta nella pianta organica una vacanza relativa ad unità di personale;
- il personale in servizio è sufficiente a sostenere le predette attività amministrative che incombono sull'Ente.

Tanto premesso, nel triennio 2024-2026, l'Ordine in ragione delle crescenti esigenze amministrative intende monitorare la situazione per verificare eventuali sopraggiunte necessità, stabilendo che ove risultasse indispensabile integrare l'attuale dotazione organica come sopra trascritta, si potrà procedere al reclutamento di nuova unità di personale attingendo alla graduatoria formata all'esito del concorso svolto da questo Ordine per l'assunzione di n. 1 unità di personale AREA B - posizione economica B1, nel periodo di validità della graduatoria medesima.

5. Limiti di spesa

Gli oneri economici conseguenti alla programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2024-2026, come specificati nell'allegato costo del personale previsionale a firma del Dott. Carlo Ciancaglini in data 18.06.2024, trovano completa copertura di bilancio del COA.

Nella predisposizione dei bilanci dell'Ordine per il triennio 2024-2026 si terrà conto, ai fini della completa copertura, di eventuali oneri economici connessi a possibili variazioni della dotazione organica di personale.